

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA ED INNOVAZIONE 4 maggio 2021, n. 661

D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n. 1773/2018. Istanza approvazione modifiche statutarie mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche dell’Ente denominato “Fondazione Casa di Riposo San Giovanni di Dio - Onlus”, con sede in Troia (Fg).

IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l’art. 18 del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA”;
- Richiamato l’atto dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell’atto dirigenziale n. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la D.G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l’allegato A alla predetta deliberazione denominato “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
- Richiamato l’atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
- Richiamato l’atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
- Richiamata la D.G.R. n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
- Richiamata la D.G.R. n. 674 del 26 aprile 2021 con cui sono stati prorogati al 30 giugno 2021 gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale, ancorché conferiti ad interim, e quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione medesima;
- Richiamato l’A.D. n. 11 del 23 marzo 2021 di conferimento incarico di direzione del Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l’innovazione sociale alla dott.ssa Silvia Visciano;
- Visti gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n. 217/2017;
- Sulla base dell’istruttoria espletata dalla della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, nelle persone del dott. Egizzi Filippo e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, emerge quanto segue.

Premesso che:

- l’art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il

Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;

- il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera 1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i "Riforma delle II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" e del relativo regolamento di attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1773 del 11.10.2018, ha dettato norme di adeguamento della direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l'altro richiedeva l'immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l'avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.

Considerato che:

- Il procedimento amministrativo di modifiche statutarie del rappresentante legale della "**Fondazione Casa di Riposo San Giovanni di Dio - Onlus**", con sede in Troia (Fg), e trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione, il 11.02.2021, con prot. n.: r_puglia/AOO_146/PROT/12/02/2021/0001734, volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche statutarie mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
- L'atto modificativo e l'allegato statuto, composto da 30 articoli, datato 30.10.2020, repertorio n. 2412 e Raccolta n. 1822, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Foggia il 09.11.2020 al n. 17648/1T, a rogito della dott.ssa Alessia Placa, notaio in Apricena (Fg), iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera.
- l'istanza di modifiche statutarie ha altresì i requisiti di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 6/2001.
- Dall'analisi della documentazione finanziario-contabile dell'Ente, emerge un patrimonio, costituito da denaro e immobili, che ammonta a **€ 2.901.845,55**, come risultante dalla documentazione contabile e da perizia asseverata.

RITENUTO, a conclusione dell'istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, di accogliere e concedere il nulla osta all'istanza di modifiche statutarie dell'Ente denominato "**Fondazione San Giovanni di Dio - Onlus**", con sede in Troia (Fg) alla Piazza Giovanni XXIII n. 4, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell'atto costitutivo con allegato statuto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE Inclusione Sociale Attiva e Innovazione

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di accogliere le modifiche statutarie ex D.P.R. n. 361/2000, mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, proposte dall'Ente denominato "**Fondazione San Giovanni di Dio - Onlus**", con sede in Troia (Fg), alla piazza Giovanni XXIII n. 4, contenute nel testo coordinato, allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, redatto con atto notarile in data 30 ottobre 2020, repertorio n. 2412 e raccolta 1822, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia il 09.11.2020 al n. 17648/1T, a rogito del dott.ssa Alessia Placa, Notaio in Apricena (Fg), iscritta nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, con allegato statuto, composto da 30 articoli, al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. Il Fondo di dotazione della "Fondazione San Giovanni di Dio - Onlus.", così come risultante dalla documentazione contabile e dalla Relazione di stima giurata aggiornata al 20.10.2020, ammonta a **€ 2.901.845,55**.
4. Di approvare le modifiche, strettamente necessarie per l'adeguamento dello statuto dell'Ente denominato "Fondazione San Giovanni di Dio – Onlus", al D.lgs. n. 117/2017.
5. Di disporre l'obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
6. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma "integrale" e "per estratto", con parti oscure non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
7. Di disporre che copia conforme del presente atto venga inviato al rappresentante legale dell'Associazione.
8. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
9. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva.
10. Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato all'albo telematico della regione
 - b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - c) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - d) sarà trasmesso in copia per estratto all'Assessore al Welfare;

- e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”;
- f) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- g) composto da n. 56 (cinquantasei) facciate, compresi degli allegati, atto costitutivo, e statuto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell’atto notarile si intendono acquisiti agli atti d’ufficio.

IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario



Notaio Alessia Placa

Repertorio n. 2412

Raccolta n. 1822

Atto di adeguamento al Codice del Terzo Settore

ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017

e successive modifiche e integrazioni

Registrato a Foggia

REPUBBLICA ITALIANA

il 9 novembre 2020

L'anno duemilaventì il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore dodici

al n. 17648 / 1T

- 30/10/2020, ORE: 12:00 -

In Apricena, nel mio studio sito in Piazza Andrea Costa numero 5.

Trascritto a LUCERA

Avanti a me dott.ssa **Alessia Placa** Notaio in Apricena, iscritto presso il Collegio

il 12 novembre 2020

Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera, con l'assistenza dei testimoni i-

ai nn. 7984/6548

donei ed a me noti signori:

MERCURI Alessandra Maria,

Iscritta nel Registro

Imprese di Foggia

DI IANNI Pia Manuela,

il 11 novembre 2020

sono presenti:

- CASOLI Filomena,

- RIZZI Domenico,

- D'ATTOLI Nicola,

- BIUSO Giannantonio,

- **LAQUINTANA Giovanni,**

- **VOCALE Romualdo,**

Dell'identità personale di detti comparenti io notaio sono certo.

I signori CASOLI Filomena, RIZZI Domenico, D'ATTOLI Nicola, BIUSO Gianantonio e LAQUINTANA Giovanni, agendo nella loro qualità di unici membri del Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI DI DIO - ONLUS**", (già "I.P.A.B. Casa di Riposo San Giovanni di Dio"), con sede in Troia (FG), alla Piazza Giovanni XXIII numero 4, avente codice fiscale: 80003550714, iscritta al numero 326 del registro delle Persone Giuridiche, nonché all'Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S., settore "Assistenza sociale e socio sanitaria", con provvedimento comunicato in data 8 novembre 2011, protocollo 2011/48121 della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate,

sulla premessa che:

- la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Benessere Sociale e Pari Opportunità n. 697 del 18 luglio 2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 15 settembre 2011, ha approvato l'istanza di trasformazione dalla "I.P.A.B. Casa di Riposo San Giovanni di Dio" in Persona Giuridica di diritto privato, nella forma di Fondazione ed ha altresì approvato il relativo testo dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Ente;
- detta trasformazione è stata deliberata in virtù dell'atto per notaio Rossella Sanoner di Foggia del 19 settembre 2011, repertorio numero 38228, registrato a

	Foggia in data 13 ottobre 2011, al numero 5549 serie 1T e trascritto a Lucera in	
	data 17 ottobre 2011, ai numeri 8621 R.G. e 6576 R.P., trascritto in rettifica in da-	
	ta 13 luglio 2012, ai numeri 5370 R.G. e 4409 R.P., nonché in virtù dei seguenti	
	atti di integrazione e precisamente:	
	* per notaio Rocco Di Taranto di Troia del 9 febbraio 2016, repertorio numero	
	17120, registrato a Foggia in data 18 febbraio 2016, al numero 809 serie 1T, tra-	
	scritto a Lucera in data 22 febbraio 2016, ai numeri 1422 R.G. e 1093 R.P.	
	nonché in data 17 luglio 2017, ai numeri 5497 R.G. e 4486 R.P.;	
	* per notaio Rocco Di Taranto del 4 luglio 2017, repertorio numero 17964, regi-	
	strato a Foggia in data 11 luglio 2017, al numero 3656 serie 1T, trascritto a Luce-	
	ra in data 14 luglio 2017, ai numeri 5474 R.G. e 4469 R.P.;	
	- nell'atto di trasformazione di cui innanzi, si è precisato che la Fondazione è am-	
	ministrata, fino alla naturale scadenza del mandato, dal Consiglio di Amministra-	
	zione già in carica nelle persone dei membri indicati, poi confermato con delibera	
	di Giunta Regionale numero 1368 del 5 giugno 2015 e attualmente in regime di	
	<i>prorogatio</i> , in virtù di Legge e del vigente Statuto;	
	- in virtù della Legge delega numero 106 del 6 giugno 2016, è stato emanato il	
	D.Lgs. numero 117 del 3 Luglio 2017, altrimenti definito "Codice del Terzo Set-	
	tore", che istituisce i cosiddetti Enti del Terzo Settore (in seguito denominati	
	ETS), per come successivamente integrato dal Decreto Legislativo numero 105	
	del 3 agosto 2018, con il quale in particolare sono state introdotte: norme correttive	
	riguardanti l'ambito soggettivo di applicazione della Riforma; profilo temporale	
	e limite del ricorso alla facoltà modificativa semplificata, il tutto per come ulte-	
	riormente integrato dal Decreto Legge numero 58/2019, cd "Decreto Crescita",	
	con il quale è stato prorogato il termine finale per l'adeguamento statutario alla	

	ONLUS" è regolamentata dall'atto costitutivo e dallo statuto vigente, giusta atto a	
	rogito del menzionato notaio Rossella Sannoner, di cui meglio innanzi;	
	- ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto, " <i>la Fondazione non ha alcun fine di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale. Ha come scopo generale quello di svolgere attività ed opere di solidarietà sociale, di assistenza sociale e socio-sanitaria, di beneficenza ed assistenza in favore di persone disagiate, in condizioni di svantaggio psico-fisico, sociale, ed economico</i> ".	
	In particolare, la Fondazione ha lo scopo di salvaguardare l'integrità fisica, psichica e sociale della persona anziana, stimolandone il recupero delle abilità, di incentivandone la riabilitazione, rivalutandone il ruolo sociale e culturale e esaurisce esclusivamente le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Puglia;	
	- ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, " <i>Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.</i> ";	
	- ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, " <i>E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.</i>	
	<i>La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</i> "	
	- sia l'atto costitutivo, che le norme statuarie così indicate, si pongono rispetto alla nuova normativa in rapporto di continenza, di identica finalità di scopo e di salvaguardia dei fini di solidarietà sociale, di coesione e protezione sociale, di tutela nell'ambito della solidarietà sociale, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della	

	beneficenza ed assistenza in favore di persone disagiate, in condizioni di svantag-	
	gio psico-fisico, sociale, ed economico, nonché della salvaguardia dell'integrità fi-	
	sica, psichica e sociale della persona anziana;	
	- è interesse, pertanto, della Fondazione di provvedere all'adeguamento normati-	
	vo, al fine di divenire Ente del Terzo Settore, con iscrizione nell'apposita Sezione	
	del R.U.N.T.S., stante la sua vocazione naturale a identificarsi nelle norme di im-	
	mediato carattere precettivo, che hanno istituito il Codice del Terzo Settore, al fi-	
	ne di valorizzare sia le attività sociali già in atto, sia la creazione di una rete di so-	
	lidarietà, nel contesto territoriale di operatività della stessa Fondazione, con tutte	
	le agevolazioni di carattere incentivante previste dall'odierno ordinamento e con-	
	testo giuridico;	
	- è indispensabile, ai fini del funzionamento e dell'effettivo perseguimento dello	
	scopo sociale, correlare l'utilizzo del patrimonio, così come già individuato negli	
	articoli 12, 13, 14 e 15 del vigente statuto, alle esclusive finalità statuarie;	
	- l'art.8 del Codice del Terzo Settore così dispone:	
	<i>"1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi,</i>	
	<i>rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento</i>	
	<i>dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, soli-</i>	
	<i>daristiche e di utilità sociale.</i>	
	<i>2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed</i>	
	<i>avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,</i>	
	<i>lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi socia-</i>	
	<i>li, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale</i>	
	<i>del rapporto associativo.</i>	
	<i>3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione</i>	

	<i>indiretta di utili:</i>	
	<i>a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;</i>	
	<i>b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);</i>	
	<i>c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;</i>	
	<i>d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;</i>	
	<i>e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere ag-</i>	

	<i>giornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto</i>	
	<i>con il Ministro dell'economia e delle finanze.";</i>	
	- ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice del Terzo Settore si prevede che: <i>"Nel-</i>	
	<i>le Fondazioni del Terzo Settore deve essere nominato un organo di amministra-</i>	
	<i>zione. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7 ... " e</i>	
	ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 e 31 del Decreto medesimo, è	
	prevista la nomina dell'organo di controllo e di revisione, in presenza delle condi-	
	zioni obbligatorie ivi indicate;	
	- nelle more dell'iscrizione dell'Ente nel citato Registro Unico Nazionale del Ter-	
	zo Settore (R.U.N.T.S.), continua ad applicarsi alla Fondazione la disciplina di	
	cui al Decreto Legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997, in materia di ON-	
	LUS, in quanto non abrogata;	
	- ai detti fini in questo luogo, giorno ed ora si è riunita l'adunanza per la determi-	
	na del Consiglio di Amministrazione, avente il seguente	
	Ordine del giorno	
	1) Adeguamento dello statuto della Fondazione alla richiamata normativa sul Ter-	
	zo Settore, in premessa meglio indicata e contestuale approvazione del testo dello	
	statuto aggiornato, contenente sia gli elementi costitutivi di cui all'art. 21 del cita-	
	to Codice del Terzo Settore, quanto le norme relative al funzionamento e all'orga-	
	nizzazione dell'ente stesso;	
	2) nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo;	
	3) delibere inerenti e conseguenti.	
	Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente at-	
	to, i costituiti mi chiedono di ricevere il presente atto e dichiarano:	
	- che è presente l'organo amministrativo, in persona di essa costituita signora CA-	

	SOLI Filomena, in qualità di Presidente del C.d.A., nonché dei signori RIZZI Do-	
	menico, D'ATTOLI Nicola, BIUSO Giannantonio e LAQUINTANA Giovanni,	
	in qualità di Consiglieri del C.d.A.;	
	- assente l'organo di controllo in mancanza dei presupposti di legge;	
	- che, pertanto, si può procedere a determinare quanto posto all'ordine del giorno,	
	previa autorizzazione alla trattazione congiunta dei medesimi.	
	La costituita, nella citata qualità, espone i motivi che inducono all'adeguamento	
	dello Statuto, di cui ampiamente nelle superiori premesse, il quale, per come dal-	
	la stessa dichiarato, è rimasto depositato agli atti della Fondazione per opportuna	
	conoscenza, stante la portata innovativa delle prescrizioni di legge in materia di	
	Enti del Terzo Settore (E.T.S.), con particolare riferimento, tanto all'adeguamento	
	di cui all'art. 21 del citato Codice del Terzo Settore, in combinato disposto con	
	l'art. 22, comma 1 - <i>bis</i> , del medesimo Decreto, per gli Enti già dotati di persona-	
	lità giuridica, riconosciuta ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, quanto	
	all'adeguamento alle norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Ente	
	stesso.	
	Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, la comparente nella citata qualità,	
	propone che l'Ente sia retto da un Consiglio di Amministrazione, composto da un	
	minimo di tre a un massimo di sette consiglieri, compreso il Presidente, che dura-	
	no in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili, il cui numero effettivo	
	e la relativa nomina saranno determinati nell'Assemblea dei soci di partecipazio-	
	ne e dei soci onorari, in quanto espressione degli interessi della collettività del ter-	
	ritorio regionale, che condividono i medesimi valori fondativi, di cui al nuovo te-	
	sto dell'articolo 3 dello statuto, ad eccezione dei primi componenti che sono nomi-	
	nati nel presente atto.	

	All'uopo, propone di determinare in cinque il numero dei membri del Consiglio	
	di Amministrazione e di nominare alla detta carica i signori:	
	CASOLI Filomena, in qualità di Presidente, RIZZI Domenico, in qualità di Vice	
	Presidente e D'ATTOLI Nicola, BIUSO Giannantonio e LAQUINTANA Giovanni, in qualità di Consiglieri.	
	Propone, inoltre, di nominare quale Organo di Controllo un membro unico, con	
	funzione di revisione legale dei conti, che viene individuato nel Dottor VOCALE	
	Romualdo, innanzi generalizzato, con studio in San Severo (FG) alla Via Celenza	
	numero 29/B, regolarmente iscritto all'Albo dei Revisori contabili.	
	Il Consiglio di Amministrazione, all'esito di quanto sopra,	
	conviene e determina di	
	1) Adeguare lo statuto della Fondazione alla richiamata normativa sul Terzo Set-	
	tore, con contestuale approvazione del testo dello statuto aggiornato, contenente	
	sia gli elementi costitutivi di cui all'art. 21 del citato Codice del Terzo Settore, sia	
	le norme relative al funzionamento e all'organizzazione dell'ente stesso, di cui in-	
	fra, precisandosi che la "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI	
	DI DIO - ONLUS" è retta dalla normativa di cui al Decreto Legislativo numero	
	117/2017, successive modifiche e integrazioni e fino all'iscrizione nel Registro U-	
	nico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del Decreto	
	Legislativo numero 460/1997, per quanto non abrogate dalla normativa sopra ri-	
	chiamata.	
	Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nell'apposi-	
	ta Sezione, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la deno-	
	minazione "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI DI DIO -	
	ETS". Fino a tale evento la Fondazione utilizzerà nella denominazione l'acroni-	

	mo di "O.N.L.U.S." , oltre che in ogni altro segno distintivo ed in ogni comunica-	
	zione rivolta al pubblico.	
	La sede della Fondazione rimane fissata nel Comune di Troia (FG); ai soli fini	
	pubblicitari l'indirizzo è posto in Piazza Giovanni XXIII, numero 4.	
	La Fondazione ha durata illimitata, salvo i casi di anticipato scioglimento, di cui	
	allo Statuto.	
	La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità civilistiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale, di cui all'art. 4, comma 1 del citato Codice del Terzo Setto-	
	re, mediante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 dello statuto sociale,	
	di seguito riportato e in particolare delle attività aventi ad oggetto:	
	- opere di solidarietà sociale, di assistenza sociale e socio-sanitaria, di beneficenza ed assistenza in favore di persone disagiate, in condizioni di svantaggio psico-fisico, sociale, ed economico, nonché la salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e sociale della persona anziana, stimolandone il recupero delle abilità, incentivandone la riabilitazione e rivalutandone il ruolo sociale e culturale;	
	- attività di educazione, istruzione e formazione professionale di cui alla Legge n.	
	53/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle culturali e di interesse sociale, con espressa finalità rieducativa dei soggetti svantaggiati del territorio regionale;	
	- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative che abbiano finalità in interesse sociale, comprese le attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di interesse generale di cui al citato articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017;	
	- l'attività di formazione extrascolastica e di doposcuola, che abbiano quale finalità la prevenzione della dispersione scolastica e alla formazione e successo for-	

	mativo dei fruitori di detti servizi, anche al fine precipuo di prevenire e contrasta-	
	re forme di bullismo e di povertà educativa;	
	- l'attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati ovvero di beni confiscati	
	alla criminalità organizzata, al fine del raggiungimento degli scopi di cui al pre-	
	sente oggetto sociale;	
	il tutto, per come specificamente elencato nell'art. 5, comma 1, lettere a), b), c),	
	d), h), i), l), q), u) e z) del citato Codice.	
	La fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sot-	
	to l'osservanza delle norme contenute nello statuto, composto di 30 (trenta) artico-	
	li, che per come esibitomi, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per for-	
	marne parte integrante e sostanziale.	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proven-	
	ti, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività sta-	
	tutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale per come risultante nella situazione patrimoniale aggiornata al-	
	la data del 30 settembre 2020 che si allega al presente atto sotto la lettera "B",	
	per formarne parte integrante e sostanziale e dalla quale risulta che il valore del	
	patrimonio della Fondazione è congruo ai sensi dell'art. 22, comma 4 del Codice	
	del Terzo Settore ed è superiore al minimo richiesto per legge e fissato in euro	
	30.000,00 (trentamila virgola zero zero).	
	2) Determinare che l'Ente sia retto da un Consiglio di Amministrazione, compo-	
	sto da cinque membri, compreso il Presidente, che durano in carica fino a revoca	
	o dimissioni e sono rieleggibili e che sono nominati, col presente atto, nelle perso-	
	ne di:	
	CASOLI Filomena, in qualità di Presidente, RIZZI Domenico, in qualità di Vice	

	Presidente e D'ATTOLI Nicola, BIUSO Giannantonio e LAQUINTANA Giovan-	
	ni, in qualità di Consiglieri, tutti innanzi generalizzati.	
	I quali fin da ora accettano la carica conferita, dichiarando di non trovarsi in alcu-	
	na delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. e dell'articolo	
	10 dello statuto e ferme in ogni caso le procedure di legge per l'iscrizione di dette	
	nomine nel RUNTS, di cui all'art. 26 del Codice del terzo Settore e successivi de-	
	creti attuativi.	
	3) Nominare a ricoprire la carica di membro unico effettivo dell'Organo di Con-	
	trollo, con funzione di revisore legale dei conti, il Dottor VOCALE Romualdo, in-	
	nanzi generalizzato, il quale fin da ora accetta la carica conferita, dichiarando di	
	non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza di legge e di statu-	
	to e ferme in ogni caso le procedure per l'iscrizione di detta nomina nel RUNTS.	
	3) Prendere atto che le modifiche innanzi determinate, ivi comprese quelle relati-	
	ve al cambio di denominazione della Fondazione innanzi indicato, in uno con l'a-	
	degguamento dello Statuto allegato sono sottoposte a condizione sospensiva dell'i-	
	scrizione nel R.U.N.T.S. e pertanto diventeranno efficaci con l'iscrizione nel Re-	
	gistro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), continuando ad applicarsi	
	alla Fondazione stessa, nella pendenza del regime normativo transitorio, la disci-	
	plina di cui al Decreto Legislativo numero 460 del 4 dicembre 1997, in materia	
	di ONLUS, in quanto non abrogata, conferendo fin da ora al Presidente ogni e	
	più ampio potere di espungere eventualmente dal testo dello statuto allegato ogni	
	relativo riferimento a tale disciplina, esaurita la fase di vigenza del regime transi-	
	torio.	
	4) Incaricare fin da ora il Presidente della Fondazione di:	
	- eseguire ogni pratica e/o adempimento conseguente ad ottenere la qualifica di	

	Ente del Terzo Settore della citata Fondazione, in conformità al decreto Legislati-	
	vo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento a	
	quanto prescritto dall'art. 22 comma 1 <i>bis</i> del citato decreto, per gli Enti già rico-	
	nosciuti in virtù del D.P.R. 361/2000 e dal Decreto numero 106/2020, nonché al	
	fine di conseguire l'iscrizione nell'apposito Registro (R.U.N.T.S.);	
	- adempiere a tutti gli obblighi e prescrizioni di cui alla normativa nazionale e re-	
	gionale in materia vigente.	
	Ai fini degli adempimenti pubblicitari nei Registri Immobiliari e nel Catasto la	
	comparente, nella citata qualità, dichiara che nel patrimonio della Fondazione so-	
	no ricomprese le entità immobiliari descritte nella relazione tecnica estimativa re-	
	datta dall'Ingegnere Angelo Moffa, in data 25 giugno 2020, asseverata con giura-	
	mento innanzi al Giudice di Pace di Lucera, in data 29 ottobre 2020, R.G. nume-	
	ro 788/2020, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C", per for-	
	marne parte integrante e sostanziale, alla quale si fa espresso riferimento e che ai	
	solli fini della identificazione catastale si intende qui per integralmente riportata e	
	trascritta, con esonero del Competente Conservatore dei Registri Immobiliari e di	
	ogni altro Ufficio da ogni responsabilità al riguardo e ferma l'efficacia delle modi-	
	fiche attuate all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(R.U.N.T.S.).	
	Null'altro essendovi da determinare si chiude l'atto alle ore 13:48 (ore tredici e mi-	
	nuti quarantotto)	
	Le spese del presente atto e relative sono a carico della Fondazione come per leg-	
	ge.	
	Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto del quale, alla presenza dei testi-	
	moni, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai comparenti, che mi dichia-	

Allegato "A"

Rep. N. 2412

Racc. N. 1822

===== STATUTO DELLA =====

===== "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI DI DIO" =====

===== ARTICOLO 1 =====

CENNI STORICI =====

La Fondazione Casa di Riposo "San Giovanni di Dio" affonda le proprie radici storiche nella tradizionale vocazione di San Giovanni di Dio dedito alla beneficenza ed all'assistenza delle persone in stato di bisogno. =====

L'atto di costituzione dell'Ospedale "S. Giovanni di Dio" in Troia risale all'anno 1590 il 13 novembre, come da strumento del notaio De Rubeis. =====

Nella "Tavola Cronologica" dell'Ordine dei Fatebenefratelli del P. Marco Aurelio Scodamiglio (Roma 1685) l'Ospedale di Troia, sotto la invocazione di S. Maria dell'Arco, risulta appartenere alla Provincia religiosa napoletana di S. Giovanni Battista. L'ultima menzione che si fa dell'Ospedale di Troia, e che si conserva nell'Archivio della Casa Generalizia dell'Isola Tiberina, risale al 1787. Da queste date le alterne vicende del Regno Napoletano modificano l'assetto giuridico dell'Ospedale di Troia. =====

Il Ministro dell'Interno del Regno Borbonico con Rescritto Regio del 1838, stabiliva un ratizzo a carico di tutti i Comuni del Circondario per il mantenimento dell'Ospedale di Troia che divenne così "distrettuale". =====

In data 27.11.1865 l'assessore anziano dott. Federico Marziale, in una seduta, del decurionato di Troia, propose che l'Ospedale S. Giovanni di Dio da distrettuale si trasformasse in comunale, cioè al solo servizio della cittadinanza Troiana. =====

Infatti, con la legge del 3 agosto 1862, n. 753, prima normativa unitaria sull'amministrazione delle Opere Pie, e il relativo regolamento attuativo contenuto nel regio decreto 27 novembre 1862 n. 1007 istituirono presso ogni comune del

	Regno una Congregazione di carità allo scopo di amministrare i beni destinati a	
	beneficio dei poveri e le opere pie la cui gestione fosse stata affidata dal consiglio	
	comunale. =====	
	La Congregazione di Carità, istituita anche a Troia, come in tutti i Comuni del	
	regno italico, con D.R. del 1.4.1868 amministrava quattro Enti: =====	
	- l'Ospedale =====	
	- il Ricovero di mendicità =====	
	- il Monte dei pegni =====	
	- la Cassa agraria. =====	
	Di questi Enti, i due ultimi, Monte dei Pegni e Cassa Agraria esaurirono la loro	
	attività per il sorgere di altri analoghi Istituti di Credito, mentre dei primi due è	
	rimasto il Ricovero degli Anziani, dopo che l'Ospedale è stato ritenuto inadeguato	
	ai tempi e si è provveduto alla progettazione di un nuovo moderno ospedale in altra	
	zona dell'abitato. =====	
	All'entrata in vigore della legge, il 1° luglio 1937, la Congregazione di carità	
	veniva sostituita in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in	
	qualsiasi convenzione dall'ECA. L'ente subentrava altresì nel patrimonio, nelle	
	attività e nell'amministrazione di tutte le istituzioni pubbliche presenti nel comune	
	per l'assistenza generica immediata e temporanea (piccoli sussidi, razioni di vitto,	
	ricoveri notturni). =====	
	Poiché in precedenza tali istituzioni erano state concentrate nella Congregazione di	
	carità, ma avevano mantenuto la propria personalità e i patrimoni erano rimasti	
	distinti, nella previsione normativa del 1937 esse dovevano fondersi nell'ECA, con	
	estinzione della personalità e fusione dei patrimoni. Si disponeva, al contrario, il	
	distacco dall'ECA di tutti gli enti con scopi specifici e diversi dall'assistenza	






<p>generica, immediata e temporanea (ospedali, ricoveri di vecchi e inabili, orfanotrofi ecc.), nella necessità di garantirne l'autonomia completa. Infatti il re Vittorio Emanuele III in data 7 giugno 1938 così decreta: l'Ospedale San Giovanni di Dio di Troia è decentrato dall'Ente Comunale di Assistenza e la gestione del suddetto Ospedale è affidata ad una Amministrazione composta di un presidente e quattro membri, nominati tutti dal Prefetto di Foggia. =====</p> <p>Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.</p> <p>Con R.D. 7.11.1938 diventa Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. ===</p> <p>Con Deliberazione G. R. del 15.12.1995 n. 5658 la struttura per Anziani "San Giovanni di Dio" gestita dalla IPAB è stata riclassificata come Casa di riposo di tipo B con ricettività di n. 25 posti letto, iscritta nell'Albo Regionale di cui alla legge 49/81 contraddistinto con il numero quattro. =====</p> <p>Con atto per notaio Rossella Sannoner di Foggia, del 19 settembre 2011, repertorio numero 38228, registrato a Foggia in data 13 ottobre 2011, al numero 5549 serie 1T e trascritto a Lucera in data 17 ottobre 2011, ai numeri 8621 R.G. e 6576 R.P. e successivamente in data 13 luglio 2012, ai numeri 5370 R.G. e 4409 R.P., e successivo atto integrativo per notaio Rocco Di Taranto di Troia, del 9 febbraio 2016, repertorio numero 17120, registrato a Foggia in data 18 febbraio 2016, al numero 809 serie 1T e trascritto a Lucera in data 22 febbraio 2016, ai numeri 1422 R.G. e 1093 R.P., nonché in data 17 luglio 2017, ai numeri 5497 R.G. e 4486 R.P., è stata deliberata la trasformazione in persona giuridica di diritto privato, con assunzione della forma di Fondazione di partecipazione, fermo lo scopo dell'Ente, in conformità e prosecuzione con le tavole fondative degli Enti di provenienza, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, in conformità all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460/97, in data =====</p>	

<p><i>Filippo Nicolosi</i> <i>Giuseppe Masi</i> <i>Roberto Masi</i></p>	<p>===== ARTICOLO 2 =====</p> <p>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====</p> <p>E' costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI DI DIO". =====</p> <p>La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore); fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo</p>	
<p><i>Giuseppe Masi</i> <i>Roberto Masi</i></p>	<p>Settore (R.U.N.T.S.), ad essa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle O.N.L.U.S.), per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata. =====</p> <p>Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza la denominazione "FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI DI DIO - ETS". Fino a tale evento la</p>	
<p><i>Comandante Paolo Perroni (ETS)</i> <i>Are Masele</i> <i>Primo</i></p> 	<p>Fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni altro segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico. =====</p> <p>La Fondazione ha la propria sede legale nel Comune di Troia (FG); ai soli fini pubblicitari l'indirizzo è posto in Piazza Giovanni XXIII, numero 4. =====</p> <p>L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purchè essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Troia e delle eventuali sedi secondarie, istituite nell'ambito dei rispettivi territori comunali. =====</p> <p>La Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità, opera esclusivamente nel territorio della Regione Puglia. =====</p> <p>La durata della Fondazione è illimitata. Essa potrà cessare e quindi sciogliersi per decisione unanime del Consiglio di Amministrazione soltanto in caso di</p>	
	<p>4</p>	

<p>esaurimento degli scopi statuari o in caso di impossibilità al perseguimento degli stessi, ferme le modalità di devoluzione del patrimonio, di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore e del presente statuto. =====</p> <p>===== ARTICOLO 3 =====</p> <p>SCOPO ED ATTIVITA' =====</p> <p>La Fondazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 4, comma 1 del Codice del Terzo Settore, attraverso lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, quali opere di solidarietà sociale, di assistenza sociale e socio-sanitaria, di beneficenza ed assistenza in favore di persone disagiate, in condizioni di svantaggio psico-fisico, sociale, ed economico, nonché la salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e sociale della persona anziana, stimolandone il recupero delle abilità, incentivandone la riabilitazione e rivalutandone il ruolo sociale e culturale, il tutto, per come specificamente elencate nell'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i), l), q), u) e z) del citato Codice. =====</p> <p>Pertanto, la Fondazione, coerentemente alle finalità originarie contenute nelle tavole di fondazione degli Enti di provenienza, si propone di svolgere le seguenti attività di solidarietà sociale: =====</p> <p>* provvedere al ricovero, al mantenimento e all'assistenza materiale e religiosa degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili al lavoro proficuo di ambo i sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, che abbiano domicilio nel Comune di Troia, nei comuni limitrofi o comunque nella Regione Puglia e che non possano trovare in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno; =====</p> <p>* organizzare forme di assistenza alternativa al ricovero definitivo in residenza</p>	

	vita degli anziani, degli infermi cronici e degli inabili al lavoro proficuo di ambo i	
	sessi, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o	
	familiari che abbiano domicilio nel Comune di Troia, nei comuni limitrofi o	
	comunque nell'ambito territoriale della Regione Puglia e che non possano trovare	
	in famiglia o in altre forme di sicurezza sociale un adeguato sostegno; =====	
	* promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi, nei limiti di	
	quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore, per le medesime finalità	
	sopra indicate. =====	
	La Fondazione potrà svolgere le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché	
	tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle	
	stesse, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente statuto. =====	
	La Fondazione potrà svolgere attività nei settori di cui al richiamato articolo 5 del	
	Codice del Terzo Settore, quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo: =====	
	* organizzando, finanziando, curando, svolgendo: =====	
	1. attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle	
	patologie dell'essere umano, con particolare attenzione alla condizione della terza	
	età; =====	
	2. attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle	
	patologie sociali e forme di emarginazione sociale; =====	
	3. attività di ricerca scientifica nell'ambito del miglioramento dei servizi e degli	
	interventi sociali, sociosanitari e sanitari; =====	
	4. attività di formazione teorico/pratica e di aggiornamento specialistico di	
	personale specializzato; =====	
	5. attività per loro natura accessorie a quelle istituzionali ed integrative delle stesse;	
	* svolgendo o coadiuvando ogni tipo di iniziativa diretta o indiretta ritenuta utile	

	allo scopo, concretamente praticabile, compatibile con la propria natura non
	lucrativa, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: =====
<p><i>Fondazione</i> <i>di</i> <i>Assistenza</i> <i>Sociale</i> <i>per</i> <i>anziani</i></p> <p><i>Fondazione</i> <i>di</i> <i>Assistenza</i> <i>Sociale</i> <i>per</i> <i>anziani</i></p> <p><i>Fondazione</i> <i>di</i> <i>Assistenza</i> <i>Sociale</i> <i>per</i> <i>anziani</i></p> <p><i>Fondazione</i> <i>di</i> <i>Assistenza</i> <i>Sociale</i> <i>per</i> <i>anziani</i></p>	1) conferenze, convegni, tavole rotonde; =====
	2) pubblicazioni scientifiche e divulgative; =====
	3) assistenza allo studio per studenti universitari specializzandi nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso; =====
	4) assistenza all'inizio dell'attività professionale per laureati specializzati nelle discipline che interessano lo studio della persona anziana nel suo complesso; =====
	5) sensibilizzazione della popolazione alle problematiche della persona anziana; =====
	6) formazione di personale medico, paramedico, volontaristico, per l'assistenza medica e socio umanitaria alle persona anziane; =====
	g) operando in proprio e collaborando con terzi, soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, Enti culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine. =====
	La Fondazione svolge le seguenti ATTIVITA' ISTITUZIONALI: =====
<p><i>Fondazione</i> <i>di</i> <i>Assistenza</i> <i>Sociale</i> <i>per</i> <i>anziani</i></p> <p><i>Fondazione</i> <i>di</i> <i>Assistenza</i> <i>Sociale</i> <i>per</i> <i>anziani</i></p> <p><i>Fondazione</i> <i>di</i> <i>Assistenza</i> <i>Sociale</i> <i>per</i> <i>anziani</i></p> <p><i>Fondazione</i> <i>di</i> <i>Assistenza</i> <i>Sociale</i> <i>per</i> <i>anziani</i></p>	- Casa di riposo: a prevalente accoglienza alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente e/o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre una vita autonoma, ovvero privi di altro supporto; =====
	- Residenza sociale assistenziale per anziani: servizi socio assistenziali a persone anziane, in età superiore ai 64 (sessantaquattro) anni, con gravi deficit psico-fisici, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non


	VALORI DI RIFERIMENTO: =====	
 Rosanna Cerasuolo	- rispetto dei diritti dei fruitori dei servizi e orientamento alla soddisfazione di questi; =====	
	- personalizzazione degli interventi e approccio globale ai bisogni; =====	
	- diversificazione degli interventi in relazione ai bisogni espressi ed emergenti; ===	
	- efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane, patrimoniali ed economiche; =	
 Simona Caporaso	- sviluppo di sistemi di valutazione e controllo della qualità dei servizi erogati; ===	
	- trasparenza nei processi decisionali; =====	
	- valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio ove opera la Fondazione, di forme di partecipazione all'attività della Fondazione da parte degli utenti, delle organizzazioni dei familiari, delle organizzazioni di volontariato; =====	
 Daniela Caporaso	- valorizzazione delle risorse umane della Fondazione e attivazione di sistemi premianti collegati ai risultati conseguiti. =====	
	Nella Fondazione è assicurata agli ospiti ASSISTENZA RELIGIOSA. =====	
 Daniela Caporaso	La Fondazione ispira la propria attività ai valori religiosi cristiani, morali ed umanitari di San Giovanni di Dio e chiunque presti la propria opera al suo interno si impegna ad accettare lo spirito che la anima. =====	
	===== MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI =====	
 Daniela Caporaso	L'accesso ai vari servizi istituzionali della Fondazione avviene dietro autonoma ed insindacabile valutazione dei propri organismi a questo preposti, ferma restando la possibilità e/o l'opportunità di proporre, accettare e aderire a forme di convenzionamento con altri Enti Pubblici e/o privati per erogare prestazioni sanitarie, a rilievo sanitario e/o socio assistenziale, sia all'interno che a domicilio dei richiedenti. =====	
	L'accesso ai servizi può avvenire sia in forma onerosa, sia in forma gratuita. In	

quest'ultimo caso, ogni richiesta verrà valutata dal Consiglio di Amministrazione, o
da una Commissione appositamente costituita, che potrà avvalersi del competente
parere di consulenti esterni. =====
L'accesso alle varie attività istituzionali della Fondazione è consentito, di diritto, a
chiunque versi in condizioni di accertato disagio, senza alcuna forma di
discriminazione: razziale, religiosa, politica, sessuale. L'erogazione dei servizi, la
gestione e l'accesso sono esplicitati nella Carta dei Servizi e singolarmente
disciplinati da appositi Regolamenti. =====
===== ARTICOLO 4 =====
ATTIVITA' STRUMENTALI ACCESSORI E CONNESSE =====
La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra specificate,
esclusivamente in quanto siano attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di
interesse generale, in conformità a quanto previsto dall'Art. 6 del D. Lgs. 117/2017
e cioè, a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà tra l'altro: =====
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle
operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e
mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà e in diritto di superficie, di
immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei
Pubblici Registri, con Enti pubblici o privati, che saranno considerate opportune e
utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o
comunque posseduti; =====
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la
cui attività è rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi
analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga

	opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti, o partecipare a progettualità territoriali; =====
<i>Roberto M. I. (signature)</i> <i>Roberto M. I. (signature)</i>	d) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali, residenziali, sociali e socio sanitarie; =====
	e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali, i relativi addetti e li pubblico; =
<i>Roberto M. I. (signature)</i> <i>Roberto M. I. (signature)</i> <i>Roberto M. I. (signature)</i>	f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi statutari; =====
	g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; =====
	h) istituire premi e borse di studio; =====
	i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; =====
	j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento dette finalità istituzionali. =====
	===== ARTICOLO 5 =====
	PATRIMONIO =====
<i>Roberto M. I. (signature)</i> <i>Roberto M. I. (signature)</i> <i>Roberto M. I. (signature)</i>	Il patrimonio attuale è superiore al "patrimonio minimo" della Fondazione di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). =====
	Quando risulta che il "patrimonio minimo" è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, deliberare la ricostituzione del "patrimonio minimo" oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento

	dell'ente. =====	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,	
	entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria	
	ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale. =====	
	Il Patrimonio è composto da: =====	
	a) fondo di dotazione; =====	
	b) fondo di gestione. =====	
	Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito: =====	
	dai conferimenti in denaro, beni mobili, immobili o altre utilità impiegabili per il	
	perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e successivamente dai	
	benefattori e dai partecipanti ordinari, i quali possono versare somme di denaro o	
	contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a	
	detto fondo; =====	
	- dal patrimonio immobiliare come risultante da allegato all'atto costitutivo e alle	
	modifiche statutarie successive (trasformazioni, adeguamenti <i>ex lege</i> e ogni altra	
	modifica statutaria); =====	
	- dalla parte di rendite non utilizzate e dalle somme derivanti e prelevate dagli	
	avanzi di gestione che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,	
	possono essere destinate ad incrementare il patrimonio; =====	
	- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti	
	territoriali o da altri enti pubblici, da persone giuridiche internazionali e/o	
	sovrnazionali di qualsiasi genere e natura, ove ne sia specificamente richiesta la	
	destinazione a fondo di dotazione. =====	
	Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle	

	ad essa connesse, per come infra precisato ed è così costituito: =====
<i>Rita Murelani</i> <i>Giuseppina</i> <i>Micaela</i>	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, non espressamente destinate dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio; =====
	- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, ove non destinati al fondo di dotazione; =====
	- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione; =
	- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere; =====
<i>Stefano</i> <i>Stefano</i>	- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti ordinari; =====
	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore. =====
<i>Corrado</i> <i>Re Maria</i> <i>Anna</i>	Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi istituzionali e per il funzionamento della Fondazione stessa. =====
	Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere. =====
	E' fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, capitali a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la



	distribuzione non siano imposte per legge. =====	
	E' fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. =	
	E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. =====	
	===== ARTICOLO 6 =====	
	GESTIONE DEL PATRIMONIO =====	
	Le eventuali delibere concernenti la dismissione dei beni costituenti il Fondo di	
	Gestione della Fondazione, ferma restando l'intangibilità del fondo di dotazione,	
	per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al	
	raggiungimento delle finalità statutarie, dovranno essere adottate con la	
	maggioranza qualificata di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione e adeguatamente motivate. =====	
	Restano ferme e impregiudicate le disposizioni delle norme di cui all'art. 23 c.c. ==	
	Gli oneri assistenziali e di culto gravanti sul patrimonio in forza di disposizioni	
	testamentarie sono integralmente assunti dalla Fondazione e saranno adempiuti nei	
	limiti delle rendite patrimoniali ad essi destinate. =====	
	In caso di alienazione, i proventi che ne deriveranno saranno esclusivamente	
	reinvestiti per il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa. =====	
	La Fondazione gestisce con trasparenza la propria gestione del patrimonio, secondo	
	quanto previsto dalla Legge e dall'art. 23 del presente statuto; il valore complessivo	
	dei beni mobili e immobili risulta dagli appositi registri e inventari. =====	
	===== ARTICOLO 7 =====	
	FONDATARE, SOCI DI PARTECIPAZIONE E VOLONTARI =====	
	Possono divenire soci di partecipazione della Fondazione i singoli cittadini, le	
	persone giuridiche, gli enti pubblici e/o privati e gli enti che, in quanto espressione	

	nemmeno dal beneficiario dell'attività. =====	
	Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione tramite la quale svolge	
	l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente	
	medesimo, ivi compreso quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/17. =	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario, =====	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la	
	Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. =====	
	L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e	
	coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. =====	
	La richiesta di ammissione alla Fondazione va presentata all'organo di	
	amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata	
	all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti/volontari. =====	
	Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati. =====	
	Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 117/2017, poiché	
	derogate dal presente statuto. =====	
	===== ARTICOLO 8 =====	
	ESCLUSIONE E RECESSO =====	
	Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei membri, può	
	decidere l'esclusione dei soci di partecipazione per grave e reiterato inadempimento	
	degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa	

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea dei soci partecipanti. =====

Comunque non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2382 c.c., l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, fermo in ogni caso quanto infra espressamente previsto per le ulteriori cause di decadenza e di incompatibilità. =====

L'assemblea dei soci partecipanti provvederà ad individuare i membri del Consiglio di Amministrazione, con comprovata professionalità, moralità, competenza ed esperienza, in particolare negli ambiti cui è rivolta l'attività della Fondazione per meglio garantire l'efficace esercizio dei compiti istituzionali. Il Consiglio svolge la sua attività nel perseguimento delle finalità dell'istituto e nella fedeltà all'ispirazione originaria. Avvenuta la nomina, il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente. =====

===== ARTICOLO 11 =====

DURATA =====

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino a revoca o dimissione e sono rieleggibili. =====

===== ARTICOLO 12 =====

DECADENZA E REVOCA =====

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente convoca assemblea dei soci partecipanti affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause. Le dimissioni o la

	decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di Amministrazione	
	comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio. =====	
	I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente decadono di diritto	
	dalla nomina del nuovo Consiglio, fermi i casi di cui all'art. 2382 c.c., per come	
	innanzi precisato, nelle seguenti ipotesi: =====	
	a) cause di incompatibilità alla carica che non vengano rimosse entro trenta giorni	
	dalla sopravvenienza; =====	
	b) sentenza di condanna anche non definitiva per i reati previsti dall'art. 15, comma	
	1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a) e b); sentenza di condanna definitiva per	
	le lett. c) e d) e, per la lett. e), coloro che sono sottoposti a procedimento penale per	
	i delitti indicati nella lett. a), se è stato già disposto il giudizio, se sono stati	
	presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio; =====	
	c) provvedimento, anche non definitivo, che applica la misura di prevenzione di cui	
	all'art. 15 comma 1, lett. f) della su indicata legge; =====	
	d) mancato rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità per gli	
	amministratori delle Fondazioni di cui all'art. 15, comma 5 della legge 7 marzo	
	1996, n. 108 (prevenzione del fenomeno dell'usura). =====	
	e) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno	
	parte, senza giustificazione; =====	
	f) mancato rispetto delle norme statutarie o compimento di atti, che arrechino	
	danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. =====	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione non appena questo	
	abbia notizia che ricorrono le condizioni di decadenza. All'interessato deve essere	
	data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda. La	
	cessazione anticipata dal mandato di un consigliere per qualsivoglia causa deve	

essere comunicata al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla surrogazione. =====

La revoca è disposta con la decisione di almeno i 2/3 dei componenti dei soci di partecipazione, indipendentemente dalla loro percentuale di partecipazione. La revoca può riguardare uno solo dei componenti oppure più componenti oppure l'intero Consiglio di Amministrazione. =====

In caso di revoca il Presidente convoca l'assemblea dei soci partecipanti; ove le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di *prorogatio* per un periodo di sei mesi e può compiere tutti gli atti connessi alla gestione di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. =====

===== ARTICOLO 13 =====

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' =====

Non possono assumere la carica di consigliere di amministrazione della Fondazione e se nominati decadono, fermo l'art. 2382 c.c., per come innanzi richiamato dall'art. 10 del presente statuto, coloro che: =====

- hanno lite pendente con la Fondazione o debiti con essa e siano stati legalmente posti in mora e loro parenti ed affini, fino al 2° grado; =====

- sono stati dichiarati inabili, interdetti o falliti e loro parenti ed affini, fino al II grado, ricoprono le cariche di Sindaco, assessore o consigliere comunale del Comune di Troia e loro parenti ed affini, fino al II grado; =====

- ricoprono le cariche di Presidente, Assessore o consigliere della Regione Puglia o della Provincia di Foggia e loro parenti ed affini, fino al II grado; =====

- esercitano funzioni di controllo nei confronti della Fondazione. =====

===== ARTICOLO 14 =====

	ATTRIBUZIONI =====	
	Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, è investito di	
	ogni e più ampia funzione di indirizzo e di gestione della Fondazione, nonché di	
	controllo dell'azione amministrativa. Il Consiglio di Amministrazione: =====	
	1) nomina il Presidente; =====	
	2) elegge il Vice-Presidente; =====	
	3) nomina e revoca il Segretario Amministrativo; =====	
	4) nomina e revoca l'Organo di Controllo, e il revisore legale dei conti, se diverso	
	da quest'ultimo; =====	
	5) nomina e revoca ogni figura professionale necessaria per l'attuazione delle	
	attività; =====	
	6) delibera in ordine alla cessazione della carica a qualsiasi titolo dei membri del	
	Consiglio di Amministrazione; =====	
	7) delibera in merito allo Statuto, ai Regolamenti, all'ordinamento degli uffici e dei	
	servizi; =====	
	8) promuovere iniziative finalizzate alla raccolta di fondi e donazioni atte ad	
	incrementare il patrimonio; =====	
	9) delibera sulle accettazioni delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti; =====	
	10) promuove progetti di utilità sociale, di studio, di aggregazione e di ricreazione;	
	11) delibera la Pianta Organica e le relative variazioni, disciplinando lo stato	
	giuridico del personale ed i regolamenti organici istituendo i servizi; =====	
	12) delibera in merito alla domanda di socio di partecipazione verificandone i	
	presupposti; =====	
	13) determina la forma e la misura del contributo al Fondo di Gestione da parte dei	
	soci partecipanti, la forma e la misura del contributo al Fondo di dotazione; =====	

	14) disciplina le rette e le tariffe per la fruizione di beni e servizi; =====	
	15) provvede a contrarre mutui; =====	
	16) delibera in merito ad alienazioni, permuta ed acquisti immobiliari; =====	
	17) delibera sugli atti che impegnano il patrimonio della Fondazione; =====	
	18) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Ente; ===	
	19) delibera sullo scioglimento della Fondazione, nonché sulla destinazione e cessione del patrimonio, nei limiti inderogabili di legge e di statuto, nonché in conformità all'art.9 del Codice del Terzo Settore; =====	
	20) autorizza il Presidente ad agire e a resistere in giudizio; =====	
	21) dietro iniziativa del Presidente, delibera l'incarico ad un Consigliere per la trattazione dei singoli affari; =====	
	22) redige ed approva, nei termini di Legge, il Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale; =====	
	23) delibera eventuali modifiche dello Statuto; =====	
	24) delibera l'eventuale partecipazione della Fondazione ad attività economiche di volta in volta individuate, purchè in esecuzione dell'attività di interesse generale e nei limiti inderogabili di legge. =====	
	In nessun caso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di utili, avanzi e/o riserve accantonate in quanto la Fondazione, per effetto della normativa sul Terzo Settore non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita della stessa, che devono essere impegnati per la realizzazione dell'attività istituzionale e quelle ad essa direttamente connesse, salvo nei casi in cui sia disposto o consentito dalla legge. =====	
	===== ARTICOLO 15 =====	

	ADUNANZE =====	
	il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno in seduta	
	ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione del Rendiconto Finanziario	
	(conto consuntivo), nei termini previsti dalla vigente normativa; si riunisce inoltre	
	in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per	
	iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due	
	Consiglieri. =====	
	Le adunanze sono convocate con invito scritto, firmato dal Presidente, che deve	
	essere recapitato al domicilio degli amministratori, per come risultante dal Registro	
	Unico Nazionale, ovvero con invito inoltrato con qualsiasi altro mezzo (P.E.C.,	
	Fax, ecc.) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, presso i recapiti	
	dichiarati e resi disponibili dai membri del Consiglio di Amministrazione; l'invito	
	deve essere in ogni caso recapitato almeno cinque giorni prima della seduta ed	
	almeno 24 (ventiquattro) ore prima per le convocazioni urgenti. =====	
	Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. =====	
	Sono valide, tuttavia, le assemblee anche in mancanza di convocazione, se si	
	verificano tutti i presupposti previsti dalla legge per le adunanze totalitarie. =====	
	In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla trattazione	
	dell'argomento. =====	
	In caso di accertata necessità ed urgenza, con l'assenso di tutti i suoi componenti ed	
	all'unanimità, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti	
	all'ordine del giorno. =====	
	===== ARTICOLO 16 =====	
	DELIBERAZIONI =====	

	Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione devono essere prese	
	con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza	
	assoluta dei voti degli intervenuti, salve eventuali diverse previsioni di legge	
	ovvero di cui al presente statuto. =====	
	Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone, che	
	hanno sempre luogo a scrutinio segreto. =====	
	Sono all'unanimità le delibere di modifica statutaria e di scioglimento dell'Ente,	
	nonché quelle di alienazione immobiliare, relative al fondo di gestione della	
	Fondazione e sempre nei limiti di cui all'art. 6 del presente Statuto. =====	
	A parità di voti, la proposta, in prima discussione, si intende respinta. Qualora vi	
	sia parità di voti anche in seconda discussione, prevale il voto del Presidente. =====	
	Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o	
	riguardanti loro parenti ed affini, fino al quarto grado, non prende parte alle	
	deliberazioni. E' fatto salvo in ogni caso, quanto previsto dall'art. 27 del Codice del	
	Terzo Settore. =====	
	Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal Consigliere	
	richiedente che provvede ad apporvi la propria firma in calce. Tutti i Consiglieri	
	intervenuti alla riunione hanno l'obbligo di apporre la propria firma al verbale della	
	seduta, anche in caso di astensione o di voto contrario ad una o più deliberazioni	
	adottate, in ogni caso, le dichiarazioni di astensione o di voto contrario,	
	debitamente ed obbligatoriamente motivate, vengono inserite a verbale. =====	
	Alle sedute del Consiglio di Amministrazione è obbligatoria la presenza del	
	Segretario Amministrativo della Fondazione con funzioni di Segretario della	
	Fondazione, che provvede alla stesura del verbale. =====	
	In caso di impedimento accertato del Segretario tale funzione può essere affidata,	

	per la sola durata dell'impedimento, ad un impiegato dipendente. =====
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono pubblicate per 15
	(quindici) giorni consecutivi all'Albo della Fondazione. Si può rilasciare copia di
	verbale a persone estranee alla Fondazione, con l'autorizzazione del Presidente e a
	condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione
	dell'interesse a detta richiesta. E', altresì, fatto divieto ai membri del consiglio di
	amministrazione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di
	locazione, di esazione di appalti che si riferiscano ai beni amministrati dall'Ente. =
	E' fatto salvo quanto previsto dalla Legge per le adunanze nelle quali è obbligatorio
	il ministero del notaio. =====
	===== ARTICOLO 17 =====
	INDENNITA' DELLA CARICA DI CONSIGLIERE =====
	I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcuna
	indennità di carica né a integrazioni e/o al rimborso di alcun genere, fatto salvo il
	rimborso delle spese sostenute, purchè regolarmente giustificate e in ogni caso nei
	limiti di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) del Codice del Terzo Settore, fermo che
	in nessun caso possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, fondi e riserve
	comunque denominate. =====
	===== ARTICOLO 18 =====
	PRESIDENTE =====
	Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione verso i terzi e in giudizio;
	le limitazioni del potere di rappresentanza, di cui all'art. 26, comma 7 del Codice
	del Terzo Settore, non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro
	Unico Nazionale del Terzo Settore e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio
	di Amministrazione. =====

	<p>Il Presidente: =====</p>	
	<p>- esercita l'alta sorveglianza sull'andamento della Fondazione; =====</p>	
	<p>- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinandone l'ordine del giorno da discutere nelle sedute; =====</p>	
	<p>- convoca e presiede l'Assemblea dei partecipanti determinandone l'ordine del giorno da discutere nelle sedute; =====</p>	
	<p>- promuove le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, verifica l'esecuzione delle medesime e delle direttive generali impartite; =====</p>	
	<p>- esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione; =====</p>	
	<p>- controlla e verifica l'operato del Segretario Amministrativo e del personale; =====</p>	
	<p>- adotta tutti i provvedimenti previsti delle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti; =</p>	
	<p>- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la revisione; =====</p>	
	<p>- adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse dell'Ente, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo, che deve essere convocato entro i 15 (quindici) giorni successivi; =====</p>	
	<p>- stipula e sottoscrive contratti, accordi, convenzioni; =====</p>	
	<p>- sottoscrive gli ordinativi di pagamento e di incasso congiuntamente al Segretario</p>	
	<p>Amministrativo e li sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione insieme ai Bilanci, ai programmi e agli obiettivi della Fondazione; =====</p>	
	<p>- propone al Consiglio la nomina del Segretario Amministrativo, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei Conti, se diverso da quest'ultimo e dei responsabili dei vari servizi; =====</p>	
	<p>- tiene i rapporti con istituti di credito e risparmio con deposito di firma; =====</p>	
	<p>- sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni nuova iniziativa; =====</p>	

	- previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare un	
	Consigliere alla trattazione di singoli affari. =====	
	In ogni caso, adotta, ricorrendo casi di necessità ed urgenza, ogni provvedimento	
	opportuno anche relativo ad atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al	
	primo consiglio da convocare entro 30 (trenta) giorni per ratifica del suo operato. =	
	===== ARTICOLO 19 =====	
	VICEPRESIDENTE =====	
	Il vice-presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di	
	insediamento a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. =====	
	Il vice-presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento,	
	con gli stessi poteri, anche di firma. =====	
	Il vice-presidente può essere delegato dal Presidente per la trattazione di singoli	
	affari. =====	
	La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del	
	Presidente. =====	
	===== ARTICOLO 20 =====	
	ASSEMBLEA DEI SOCI DI PARTECIPAZIONE =====	
	L'Assemblea dei Soci di Partecipazione è composta da tutti i Soci di Partecipazione	
	alla Fondazione e dai soci onorari. =====	
	Hanno diritto di intervenire alle sue riunioni i componenti del Consiglio di	
	Amministrazione e l'organo di controllo ed il Revisore. =====	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della	
	Fondazione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data l'ora ed il	
	luogo, almeno otto giorni prima dell'adunanza anche mediante raccomandata,	
	telegramma, telefax, email, o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta	

	Segretario Generale che resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha	
	nominato, salva la sua sostituzione, che può avvenire a maggioranza del Consiglio	
	di Amministrazione. =====	
	Il Segretario Generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio, coadiuva	
	il Presidente del Consiglio di Amministrazione, del quale attua le disposizioni;	
	sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura	
	economica, e provvede al buon andamento di essi. =====	
	Al Segretario Generale potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza	
	della fondazione di fronte a terzi, ferma restando la sua funzione di cui al presente	
	statuto in caso di assenza o impedimento del Presidente, con conseguenti poteri di	
	rappresentanza. =====	
	Esso svolge le funzioni di Tesoriere e sovrintende alla corretta gestione economica	
	dell'Ente. =====	
	===== ARTICOLO 22 =====	
	ORGANO DI CONTROLLO =====	
	Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un Organo di Controllo,	
	anche monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II	
	comma, c.c. ed al quale si applica l'articolo 2399 c.c. =====	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui	
	non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso	
	in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. =====	

	L'organo di controllo esercita, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 117/17, i compiti di
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
	sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del
	citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle
	linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto
	degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. =====
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,
	ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====
	===== ARTICOLO 23 =====
	NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA',
	MODIFICHE STATUTARIE =====
	L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di
	ciascun anno. =====
	Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il
	bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro 90 (novanta)
	giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo, accompagnato dalla
	relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei
	Revisori dei conti. =====
	Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,
	associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi
	sociali, anche nel caso di recesso a di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale
	del rapporto associativo. =====
	E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione

	delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse. =====	
	Le modifiche allo statuto, purché compatibili con le leggi vigenti e con la natura	
	della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di	
	Amministrazione e con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei	
	componenti. =====	
	===== ARTICOLO 24 =====	
	REVISORE LEGALE DEI CONTI =====	
	Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs 117/2017, che	
	rendano obbligatoria tale figura, il Revisore dei Conti è nominato dal consiglio di	
	amministrazione della Fondazione. E' scelto tra soggetti con competenza in materia	
	tributaria e commerciale iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica	
	tre anni ed è rieleggibile. =====	
	Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di	
	Amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore. =====	
	Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di	
	Controllo di cui al presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei	
	Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs 117/2017.	
	La Fondazione è tenuta, oltre alla redazione delle scritture di cui agli articoli 13, 14	
	e 17, comma 1, Codice del Terzo Settore, anche alla tenuta dei libri di cui alle	
	lettere a), b) e c) di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017. =====	
	===== ARTICOLO 25 =====	
	SCIoglimento e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO =====	
	Il Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione,	
	nomina i liquidatori e stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. =	
	Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il	

<p>patrimonio residuo é devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti. =====</p> <p>Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. =====</p> <p>E' fatta salva, per l'eventuale periodo transitorio e fino all'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S., l'applicazione della disciplina delle O.N.L.U.S. inerente la devoluzione del patrimonio, ovvero "l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. =====</p> <p>===== ARTICOLO 26 =====</p> <p>CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTI =====</p> <p>Tutti i servizi socio-sanitari-assistenziali erogati dalla Fondazione sono esplicitati nella Carta dei Servizi, la Fondazione provvede, con appositi Regolamenti Interni, normare tutti gli aspetti coinvolgenti l'attività istituzionale e l'azione amministrativa nelle sue varie forme. Detti Regolamenti contengono norme e disposizioni che disciplinano, in armonia con lo Statuto medesimo, l'erogazione dei servizi ed ogni</p>	
--	--

	<p>altra prestazione istituzionale. La fondazione potrà adottare anche altri regolamenti interni che riterrà opportuno. =====</p> <p>===== ARTICOLO 27 =====</p> <p>PERSONALE =====</p> <p>In apposito Regolamento Organico del personale dipendente sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con leggi e contratti di lavoro, nonché con quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore, i compiti, i doveri ed i diritti del personale dipendente. Ad essi si uniformano anche tutti gli altri operatori, convenzionati e/o a rapporto libero professionale, che collaborano con la Fondazione nell'esercizio delle proprie attività istituzionali. Detto Regolamento disciplina in particolare tutte le norme di comportamento, resta in ogni caso fermo il divieto di cui all'art. 8 di cui Codice del Terzo Settore. =====</p> <p>===== ARTICOLO 28 =====</p> <p>ALBO DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI =====</p> <p>Presso la Fondazione è istituito in idoneo spazio di facile accesso e consultazione all'Albo della Pubblicazione degli atti. In esso vengono esposte tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, le determinazioni adottate dal Direttore Amministrativo, nonché tutti quegli atti la cui pubblicizzazione è prevista dalla Legge. Per i medesimi atti è prevista anche la pubblicazione attraverso l'Albo online. =====</p> <p>===== ARTICOLO 29 =====</p> <p>MODIFICAZIONI STATUTARIE =====</p> <p>Qualsiasi modificazione del presente Statuto riguardante, la durata della Fondazione, del suo scioglimento e del conseguente trasferimento del patrimonio, con le modalità innanzi precisate, nonché della nomina e durata in carica del</p>	
	34	

